

048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 48 - Procedimento di omologazione.

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione.

Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2.

- - - - -

Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali «creditori che hanno espresso il loro dissenso» ~~ereditori dissenzienti~~.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità ~~giuridica~~ della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.

«4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.»

~~4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le~~

048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

~~opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.~~

«5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.».

~~5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.~~

6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

7. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «creditori dissenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «creditori che hanno espresso il loro dissenso»; al comma 3, la parola: «giuridica» è soppressa; il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il

048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.».

Precedente formulazione |green

Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le

048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.

5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale – Cass. n. 8504/2021](#)

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall. - Controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale - Giurisdizione - Tribunale fallimentare -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 03\)](#)

Concordato preventivo - Vendita di beni - Ordine di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108,

048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

comma 2, l. fall. - Verifica delle condizioni da parte del giudice delegato e del Tribunale - Estensione - Fondamento. Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30201 del 20/11/2019 \(Rv. 656269 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Decisione sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso per cassazione - Termine - Fondamento. In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 \(Rv. 655347 - 01\)](#)

Revoca dell'ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie. In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5653 del 26/02/2019 \(Rv. 652813 - 01\)](#)

Domanda di concordato - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità. In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della

[048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Dlgs 14/2019 \(Art. 180 \(Giudizio di omologazione\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 208 del 08/01/2019 \(Rv. 652543 - 01\)](#)

Concordato preventivo - Decreto di omologa - Ricorso per cassazione per ragioni attinenti ad entità e rango del credito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. È inammissibile, per difetto

**048 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti
- Dlgs 14/2019 (Art. 180 (Giudizio di omologazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)**

di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologa del concordato

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELLA INSOLVENZA